

## Comunicato stampa

**Data:**  
27 febbraio 2020

**Embargo:**  
---

**Contatto:**  
Tobias Lux, portavoce  
Tel. +41 (0)31 327 91 71  
[tobias.lux@finma.ch](mailto:tobias.lux@finma.ch)

Vinzenz Mathys, portavoce  
Tel. +41 (0)31 327 19 77  
[vinzenz.mathys@finma.ch](mailto:vinzenz.mathys@finma.ch)

# Al regime per le piccole banche partecipano 64 istituti

**Al regime per le piccole banche partecipano 64 istituti che hanno presentato la domanda di ammissione e soddisfano i necessari criteri. Gli istituti di piccole dimensioni, particolarmente liquidi e ben capitalizzati, che partecipano al regime per le piccole banche vengono sgravati da determinate prescrizioni del diritto in materia di vigilanza.**

Il regime per le piccole banche, lanciato dall'Autorità federale di vigilanza FINMA nel 2018, è stato introdotto in via definitiva il 1° gennaio 2020 ([comunicato stampa](#)). Dopo la fase pilota durata un anno e mezzo, 70 istituti hanno presentato la domanda di ammissione, che scadeva a fine gennaio 2020. Di questi, 64 soddisfano i [criteri](#) di ammissione e sono ammessi al regime per le piccole banche con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2020. Mark Branson, Direttore della FINMA, si esprime così in merito: «Constatiamo con soddisfazione che il regime per le piccole banche ha riscosso un notevole interesse, a dimostrazione che il maggiore orientamento al rischio per gli istituti più piccoli è la giusta strada da percorrere. Possiamo così sgravare le piccole banche senza compromettere la sicurezza della piazza finanziaria svizzera o indebolire i singoli istituti.»

### Vantaggi a lungo termine

La FINMA si attende che, in virtù delle [esenzioni e facilitazioni a livello delle esigenze quantitative e qualitative](#), gli istituti che partecipano al regime per le piccole banche possano risparmiare costi diretti e indiretti. Per esempio, non dovranno più calcolare gli attivi ponderati in funzione del rischio e la quota di liquidità strutturale; inoltre, sottostanno ad obblighi di pubblicazione ridotti. Jan Blöchliger, responsabile della vigilanza sulle banche, precisa: «Gli istituti più piccoli possono da un lato beneficiare subito di queste agevolazioni, dall'altro ottenere risparmi anche in futuro, poiché eviteranno l'onere derivante dal recepimento di eventuali modifiche del regime normativo.»

### **Riduzione della frequenza dell'audit per 56 istituti**

La FINMA ha inoltre snellito l'attività di audit per tutti gli istituti ([comunicato stampa](#)): gli istituti di piccole dimensioni che non presentano rischi palesemente elevati possono così richiedere di essere sottoposti ad audit prudenziale da parte della loro società di audit solo ogni due anni oppure ogni tre anni se sono di dimensioni molto ridotte. Finora la FINMA ha concesso una riduzione della frequenza dell'audit a 56 istituti di piccole dimensioni, 16 dei quali partecipano anche al regime per le piccole banche.

### **La partecipazione al regime per le piccole banche è facoltativa**

In Svizzera sono circa 200 gli istituti delle categorie di vigilanza 4 e 5, tra banche e società di intermediazione mobiliare, che possono chiedere di partecipare al regime per le piccole banche. Alcune banche rinunciano volontariamente alla partecipazione, altre non soddisfano i necessari criteri. La FINMA non pubblica l'elenco dei partecipanti al regime delle piccole banche.